CAMERA DEI DEPUTATI N. 1606

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA DIFESA
(LATTANZIO)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

—

Norme per la provvista di valute estere alle navi, aerei e distaccamenti militari all'estero

Seduta del 6 luglio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, contenente norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato, prevede che le amministrazioni dello Stato che debbono effettuare pagamenti in valuta estera provvedano ad anticiparne il controvalore in lire, a mezzo di ordinativi diretti intestati al Contabile del Portafoglio, tratti su ordini di accreditamento. Tale procedura ha trovato applicazione da parte del Ministero della difesa per tutte le attività negoziali connesse agli approvvigionamenti.

Hanno avuto invece diversa disciplina, sotto l'aspetto formale, le operazioni per l'acquisizione delle valute estere occorrenti per il finanziamento di distaccamenti, navi e aeromobili permanentemente o temporaneamente dislocati fuori dei confini nazionali, nonché per il pagamento degli assegni continuativi ed eventuali al personale comandato isolatamente all'estero.

Per tali operazioni, anche dopo l'entrata in vigore della legge 3 marzo 1951, n. 193, l'accreditamento dei fondi, da trasformare poi in valuta, avviene a mezzo vaglia del tesoro intestati al contabile del Portafoglio, commutabili in quietanza di entrata anziché con ordine di accreditamento. Questo non si configura, infatti, come un vero e proprio pagamento, perché, non essendo individuata la figura del creditore, le anticipazioni di fondi di valuta si risolvono sostanzialmente in atti procedurali di natura amministrativa a carattere interno, cioè come meri passaggi di fondi tra la cassa princi-

pale dell'ufficio militare centrale sito in Italia e quelle sussidiarie dei corrispondenti distaccamenti dislocati all'estero.

Senonché tale procedura viene revocata in dubbio dalla Corte dei conti, la quale richiamandosi al citato articolo 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, chiede che per tutte le operazioni connesse a pagamenti da effettuare all'estero, compreso il trasferimento di valuta per le esigenze di cui è sopra cenno, si operi con ordinativi da trarre su ordini di accreditamento.

Poiché la procedura dei vaglia del Tesoro è nella specie più snella e meglio rispondente, è stato predisposto l'unito disegno di legge, consistente in un articolo unico, il primo comma del quale prevede appunto che all'approvvigionamento delle valute estere occorrenti per il finanziamento delle navi, degli aerei e dei distaccamenti militari permanentemente e temporaneamente dislocati fuori dei confini nazionali, nonché per il pagamento degli assegni ed indennità al personale dello Stato comandato isolatamente all'estero si provvede a mezzo vaglia del Tesoro.

Con l'occasione il secondo comma prevede la stessa procedura anche per le operazioni connesse alla costituzione ed al reintegro dei fondi di rotazione necessari all'urgente finanziamento delle unità militari che debbono spostarsi immediatamente e senza preavviso, istituendo i fondi stessi anche presso l'Esercito e l'Aeronautica, in aggiunta a quello della Marina militare di cui alla legge 21 novembre 1957, n. 1152.

DISEGNO DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Può provvedersi a mezzo di vaglia del Tesoro commutabili in quietanza di entrata intestati al Contabile del Portafoglio ed esigibili presso la Tesoreria centrale: per lo approvvigionamento delle valute estere occorrenti per il finanziamento delle navi, degli aerei e dei distaccamenti militari permanentemente o temporaneamente dislocati fuori dei confini nazionali; per il pagamento degli assegni ed indennità al relativo personale e a quello comandato isolatamente all'estero, nonché per il reintegro dei fondi di rotazione, esistenti o da istituire presso enti dislocati nel territorio nazionale, necessari all'urgente finanziamento delle suddette unità militari che debbono spostarsi immediatamente, senza preavviso.

Gli enti presso i quali sono istituiti fondi di rotazione e l'entità dei fondi stessi sono determinati con decreti emanati dal Ministro del tesoro su proposta del Ministro della difesa.